



Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI”

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce) - distretto n. 12
C.F. 93085870611 - Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it
tel.: 0823/742417 – fax: 0823/495029

Documento sugli esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione

(Delibera del Collegio Docenti del 16/05/2024)

A.S. 2023/24

Maggio 2024

PARTE GENERALE

1. Organizzazione

Lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2023/24 è disciplinata dalla nota normativa di riferimento: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

La Commissione di Esame è composta da tutti i docenti del Consiglio di ciascuna classe (art. 2, commi 3 e 6 del D.Lgs.n. 62/2017), compresi i docenti di RC/attività alternative e di sostegno; per ciascuna classe terza si avrà una sottocommissione con un coordinatore individuato al suo interno.

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico che nominerà un segretario.

Per l'anno scolastico 2023/24, presso l'Istituto Moro-Pascoli opereranno n. 6 sottocommissioni in relazione alle 6 classi terze presenti, ossia 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F, per un totale complessivo di n. 93 alunni.

La Dirigente Scolastica comunica al Collegio il calendario delle operazioni di esame, ossia la data della riunione plenaria della commissione, il calendario degli esami e dello scrutinio per ciascuna classe 3[^]; la data per eventuali prove suppletive.

Nella **Riunione preliminare** vanno definiti:

- ordine di successione delle classi per il colloquio, durata del colloquio, tipologia delle prove scritte, modalità per lo svolgimento del colloquio di tutti gli alunni e degli alunni con disabilità certificata (L. 104/92) con DSA certificato (L. 170/2010), con BES non certificati, criteri e modalità di valutazione, compresa l'attribuzione della lode, ogni altro elemento utile per la proficua organizzazione dei lavori.

PARTE PRIMA

1. Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza e con adeguata motivazione (art. 2, c. 2, DM 741/2017); nella deliberazione di non ammissione (art. 2, c. 3, DM 741/2017) se il voto del docente di RC risulta determinante per la non ammissione, tale voto diventa un giudizio motivato iscritto a verbale (art.6, c. 4 del D.Lgs.n. 62/17). I docenti di R.C. e i docenti incaricati per le attività alternative partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento (art.2, c. 3, D.Lgs. n.62/2017). La valutazione delle attività alternative è resa con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (art.2, c.7, D.Lgs. n.62/2017).

L'ammissione all'esame, in sede di scrutinio finale, avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali** di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

L'ammissione all'Esame di Stato si svolge mediante:

- a) **preliminare verifica della frequenza** per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico e relative deroghe demandate al singolo Consiglio di Classe così come deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2023;

L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite può accedere alla valutazione delle discipline e del comportamento in deroga al rigoroso criterio quantitativo del numero di assenze data la possibilità del collegio docenti di prevedere " motivate deroghe " in casi eccezionali.

Il Collegio docenti dell'I.C. Moro-Pascoli, nella seduta del 16 maggio 2024, con delibera n. 37/a, ha approvato i criteri per le deroghe come di seguito riportati.

Criteri deroghe per la validazione dell'anno scolastico:

- motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure continuative;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Alunni disabili / DSA certificati con particolari problematiche;
- Altre deroghe ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe (situazioni di particolare disagio familiare o personale, iscrizione ritardata, ...)
- Il Consiglio di classe valuterà, in ogni caso, le circostanze specifiche, l'impegno, il grado di maturazione personale,)

2. Valutazione del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline

(D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2) delibera del C.D. n. 37/b del 16/05/2024.

Il voto di ammissione è attribuito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

A tal fine, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Moro-Pascoli, nella seduta del 16 Maggio 2024, ha deliberato la **non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato** nei seguenti casi:

- Insufficienze lievi (voto 5) in sei discipline oggetto di valutazione curriculare;
- tre insufficienze gravi (voto 4) più tre insufficienze lievi (voto 5), ossia 6 insufficienze;
- presenza di quattro o più insufficienze gravi (voto 4).

Il Consiglio di Classe in ogni caso tiene conto di:

- impegno;
- miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- livello di maturazione personale, capacità e competenze mostrate durante il percorso scolastico;
- eventuali difficoltà legate al contesto socio-culturale.

L'ammissione all'esame avviene anche con voto inferiore a sei/decimi (Art. 2, comma 4, D.M. 741/2017).

Per gli alunni della classe terza della scuola secondaria di 1° grado **lo scrutinio di ammissione si conclude con una valutazione espressa in decimi** (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e ss. mm.) dal Consiglio di Classe tenuto conto del percorso scolastico compiuto dall'allievo nel triennio (D.P.R. 122/2009).

2. Criteri per la formulazione del voto di ammissione (delibera n. 37/c del C.D. 16/05/2024):

- media dei voti del 2° quadrimestre del terzo anno;
- progressi registrati nell'anno in corso e nel triennio;
- situazione di partenza;
- potenzialità personali e impegno nel corso del triennio;

Il voto di ammissione sarà il risultato della media dei voti del primo anno (peso del 10%), del secondo anno (peso del 20%), del secondo quadrimestre del terzo anno (peso del 70%).

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi, ovvero "Non ammesso". **In caso di non ammissione all'esame, l'istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.**

I voti espressi in decimi in ciascuna disciplina assegnati in sede di scrutinio finale e il giudizio di idoneità sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

3. Modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/24 è costituito da:

- a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) **prova scritta**, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle **lingue straniere** studiate (Inglese e seconda lingua comunitaria) come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017;

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte

- d) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

I Criteri deliberati dal Collegio docenti con delibera n. 37/d in data 16/05/2024 per la **conduzione del colloquio** sono:

- durata del colloquio: circa 20 minuti - massimo 30;
- ogni alunno è messo a suo agio e sceglie liberamente come dare avvio al colloquio;
- si parte dalla tesina (se predisposta);
- il colloquio tende ad accertare conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, nonché le competenze nell'educazione civica.

6. Modalità di svolgimento dell'esame e Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (delibera Collegio Docenti del 16/05/2024 n. 37/i)

Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

La sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunno nella considerazione delle sue potenzialità e dei livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per la valutazione si adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento

conseguito mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

4. Criteri per la valutazione dell'esame

Per la valutazione delle prove scritte e della prova orale si adotteranno le apposite griglie, come da delibera n. 37/e del Collegio Docenti del 16/05/2024, allegate al presente documento.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI); **per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170** la valutazione sarà coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

Le rubriche per la valutazione delle competenze consentiranno la compilazione della certificazione finale.

7. Valutazione finale

La valutazione dell'esame, come da delibera n. 37/g del 16/05/2024, è data dalla media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza arrotondamenti. La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, è deliberata dalla commissione su proposta della sottocommissione; essa deriva dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'attribuzione della lode (delibera n. 37/h del 16/05/2024) è prevista nel caso di voto finale pari a 10/10 anche se con arrotondamento.

8. Pubblicazione esiti degli esami

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni mediante affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

9. Certificazione delle competenze

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

- a. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
- b. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
- c. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

- d. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- e. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- f. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- g. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- h. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese." Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017."

Pertanto, alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

- 1 - l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
- 2 - la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- 3 - la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- 4 - la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato - L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio - L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base - L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale - L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Si allegano Griglie di Valutazione (Collegio Docenti del 16/05/2024 - delibera n. 37/e)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Maccauro